

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 346 del 19 GIU. 2025

OGGETTO: Stipula di convenzioni attive con strutture sanitarie private, non accreditate e non a contratto con il S.S.N., per l'erogazione di prestazioni e consulenze specialistiche

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL
DIRETTORE UOC ACCOGLIENZA – CUP – MONITORAGGIO LIBERA PROFESSIONE**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data _____ l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.


Il Responsabile del Procedimento
Il Direttore UOC Accoglienza – CUP – Monitoraggio Libera Professione
dott. Luigi Ortaglio

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri /introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- al Conto Economico n. R41001000039 "*ALPA consulenze da privati*" del Bilancio dell'anno 2025, per introiti complessivi di € 45.000,00;
- ai Conti Economici del Bilancio dell'anno 2025, per oneri complessivi di € 42.750,00 così ripartiti:
 - € 33.710,35 al conto n. C51004000001 "*compensi ALPA medica*";
 - € 1.615,65 al conto n. C53701000046 "*accantonamento al Fondo Perequativo*";
 - € 807,82 al conto n. C53701000047 "*accantonamento al Fondo PTA*";
 - € 969,39 al conto n. C51004000005 "*compensi ALPA non medica*";
 - € 1.685,52 al conto n. C53701000045 "*accantonamento Legge Balduzzi*";
 - € 3.153,77 al conto n. C55500100018 "*IRAP Libera Professione*";
 - € 807,50 al conto n. C51004000048 "*oneri su LI.BE*";

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 346 del 19 GIU. 2025

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:


- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 01/01/2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR n. XII/2518 del 15/04/2024 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2024 - 18/04/2027;
- la deliberazione aziendale n. 198 del 18/04/2024 di presa d'atto della predetta DGR XII/2518/2024 e di insediamento dal 19/04/2024 sino al 18/04/2027 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST Gaetano Pini-CTO;

Premesso che, con note depositate in atti, le strutture sanitarie private di seguito riportate, non accreditate e non a contratto con il S.S.N./S.S.R., ed in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria, hanno chiesto l'attivazione di specifica convenzione per l'acquisizione di consulenze e prestazioni sanitarie specialistiche da parte di dirigenti medici dell'ASST Gaetano Pini-CTO:

STRUTTURA RICHIEDENTE	SEDE OPERATIVA DI EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI	DISCIPLINE OGGETTO DELLA RICHIESTA DI CONVENZIONAMENTO
Casalpusterlengo Fisioterapia e Medicina	Casalpusterlengo (LO), Via Cappuccini, 75	Ortopedia
Studio Fisioterapico DAM S.r.l.	Inveruno (MI) - Via Terrazza, 1	Ortopedia
Il Cerchio Med S.r.l.	Orzinuovi (BS), Via Bracesco, 3	Reumatologia
Risana S.r.l.	Muggiò (MB), Via I Maggio, 12	Ortopedia
SET - Sport Education Team S.r.l.	Mazza di Cornegiano Laudente (LO), Via del Codognino, 21	Ortopedia
Centro Unique	Piacenza (PC), Via Egidio Gorra, 55/c	Ortopedia
My Lab Italia S.r.l.	Monza (MB), Via Borgazzi, 7 Vimercate (MB), Piazzale Marconi 7/B	Ortopedia
Osteofighters S.r.l.	Milano - via Bruno Cassinari, 18	Ortopedia
Spazio Medico S.r.l.	Lainate (MI), via Pompeo Litta 66	Ortopedia

Richiamate le seguenti disposizioni normative vigenti in materia:

- la L. n. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che prevede che le Pubbliche Amministrazioni possano agire secondo norme di diritto privato allorché adottano atti di natura non autoritativa;
- l'art. 15 quinquies, comma 2, del D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421", che definisce le caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari;




DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 346 del 19 GIU. 2025

- le Linee Guida - Ministero della Sanità n. 2/1996 "Profilo Aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari" (in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1996, n. 126) che, all'art. 5 "Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende" precisano che "le singole aziende si pongono non solo come acquirenti di beni e servizi ma anche come venditrici di servizi di supporto e sanitari" i quali possono rappresentare prodotti che vengono messi a disposizione di altre aziende sanitarie mediante appositi accordi, oppure vengono offerti sul mercato in regime di libera concorrenza;
- il DPCM 27 marzo 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale", art. 8 "Attività aziendale a pagamento", che al comma 2 prevede che "l'attività resa per conto dell'azienda all'esterno della struttura, se svolta in regime di attività libero-professionale, deve garantire, comunque, il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni";
- l'art. 89, comma 1, lett. c), del C.C.N.L. del 23/01/2024 dell'Area Sanità che sostituisce integralmente l'art. 115 del C.C.N.L. del 19/12/2019 dell'Area Sanità prevede "... partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse";
- l'art. 91 del C.C.N.L. del 23/01/2024 dell'Area Sanità rubricato "altre attività a pagamento", che, al comma 7, lett. e) dispone "Per le prestazioni e per le attività svolte, per conto dell'azienda in regime libero professionale [...] l'attività deve garantire, di norma, il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni";
- l'art. 88, comma 3, del C.C.N.L. del 23/01/2024 dell'Area Sanità che sostituisce integralmente l'art. 114 del C.C.N.L. del 19/12/2019 dell'Area Sanità, che prevede che il Regolamento Aziendale sull'attività libero professionale disciplini, tra l'altro, l'attività di cui all'art. 89 comma 1 "Tipologie di attività libero professionali intramurarie";
- le "Linee guida in materia di attività libero professionale intramuraria dei Dirigenti Medici, Veterinari e della Dirigenza Sanitaria dipendenti del SSL", approvate con DGR n. XI/3540 del 07/09/2020, nella parte in cui, al paragrafo 4.3, disciplinano la forma e la tipologia di attività libero professionale intramuraria all'art. 115 comma 1, lett. c) del C.C.N.L. del 19/12/2019 dell'Area Sanità;

Richiamati:

- la deliberazione n. 608 del 05/12/2024 con la quale l'ASST Gaetano Pini-CTO ha approvato il "Regolamento aziendale per l'attività libero-professionale intramuraria", che disciplina, tra l'altro, l'effettuazione di attività libero professionale in convenzione nella forma di cui al disposto dell'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 dell'Area Sanità;
- l'art. 38 del sopracitato regolamento che recita:
 - comma 3: "Verificato l'interesse aziendale della richiesta, comunque in subordine all'espletamento prioritario dell'attività istituzionale da parte dei Dirigenti Medici interessati, la convenzione viene predisposta dagli uffici competenti tenuto conto di quanto sopra e nel rispetto dei principi del presente Regolamento";
 - comma 4: "L'adesione alla convenzione da parte del singolo Dirigente Medico avviene previo svolgimento di idonea manifestazione di interesse, notificata a tutti i Direttori di UU.OO.CC. interessati per disciplina ed esplicitata da quest'ultimo mediante compilazione della



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 346 del 19 GIU. 2025

modulistica all'uopo preposta";

- comma 5: *"Le attività in convenzione possono essere svolte, fuori dall'orario di servizio, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali, purché sia rispettato il principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni"*

Preso atto che, per ciascuna struttura interessata, è stato verificato da parte della UOC Accoglienza – CUP – Monitoraggio Libera Professione che:

- la richiesta di convenzionamento e relativa documentazione a corredo è rispondente ai requisiti stabiliti dall'art. 38 comma 2 del succitato regolamento e attesta la presenza dei requisiti strumentali allo svolgimento delle attività in convenzione, con particolare riferimento ai requisiti di autorizzazione e all'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi con i professionisti dell'ASST Gaetano Pini -CTO;
- la richiesta è stata oggetto di analisi, a mezzo report in atti, in relazione:
 - ai requisiti oggettivi e soggettivi della struttura privata richiedente;
 - alla collocazione geografica;
 - alle tariffe applicate verso l'utenza e a quelle riconosciute all'ASST;
 - alle discipline oggetto della proposta di convenzionamento;
 - alla tipologia e al carattere multidisciplinare delle attività svolte presso la struttura;

Considerato che sussiste l'interesse aziendale all'accoglimento delle richieste in parola, anche in relazione alla possibilità per l'ASST di ampliare il proprio bacino di utenza e di incrementare l'attività di ricovero effettuata presso la medesima;

Dato atto altresì che:

- in data 06/06/2025 sono state indette apposite manifestazioni di interesse, notificate ai Direttori delle UU.OO.CC. interessate per disciplina, ai fini dell'acquisizione delle disponibilità da parte dei dirigenti medici alle stesse afferenti;
- ad esito delle suindicate procedure, sono pervenute le proposte di adesione, a mezzo della modulistica in uso;

Precisate le seguenti condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione:

- che l'impegno orario richiesto non pregiudica il regolare svolgimento dell'attività istituzionale nell'ambito della U.O.C. di afferenza dei professionisti aderenti alla manifestazione di interesse;
- che lo svolgimento dell'attività in parola avverrà senza precludere il soddisfacimento, in via prioritaria, delle esigenze di servizio istituzionale e senza comportare alcun tipo di aggravio per le liste di attesa e i volumi prestazionali effettuati in regime S.S.N.;
- che l'attività sarà resa nel rispetto della vigente normativa in materia di orario di lavoro e di riposo, nonché nel rispetto di quanto disposto al punto 12 "esclusioni e incompatibilità" delle succitate *"Linee guida in materia di attività libero professionale intramuraria dei Dirigenti Medici, Veterinari e della Dirigenza Sanitaria dipendenti del SSL"*;
- che l'attività sarà resa, di norma, nel rispetto dei principi di rotazione e fungibilità tra i Dirigenti Medici che hanno aderito alla proposta di convenzionamento, contenuti nel DPCM 27 marzo 2000 e richiamati nel vigente Regolamento aziendale di L.P.;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **346** del **19 GIU. 2025**

Visto il testo di convenzione, per ciascuna struttura richiedente, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che, tra l'altro, prevede:

➤ **per l'ASST Gaetano Pini-CTO:**

- l'erogazione di consulenze e prestazioni specialistiche da parte del personale medico a rapporto esclusivo, in favore degli utenti della struttura;
- l'effettuazione delle attività oggetto di convenzionamento al di fuori dell'orario di servizio, in regime di libera professione intramoenia;
- la garanzia di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi specialisti in favore dei dipendenti nell'ambito dell'attività oggetto della convenzione;


➤ **per la struttura privata:**

- il riconoscimento in favore dell'ASST Gaetano Pini-CTO, a fronte delle prestazioni effettuate, di un compenso specifico il cui importo è definito all'art. 2 della relativa convenzione;
- la predisposizione di una rendicontazione periodica attestante, tra l'altro, la quantità, la tipologia delle prestazioni erogate e la rilevazione degli accessi da parte dei dirigenti medici aderenti alla convenzione;
- il rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la garanzia di copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al proprio personale di supporto, alla strumentazione messa a disposizione e all'utilizzo dei propri spazi;

Considerato che l'introito e il costo complessivo derivanti dal presente provvedimento, pari rispettivamente a € 45.000,00 ed € 42.750,00 per l'esercizio di competenza, sono indicati nel primo foglio della presente deliberazione e che i proventi saranno riconosciuti al personale medico che ha svolto le prestazioni, erogando la quota di competenza, al netto delle imposte di legge e delle trattenute aziendali, come previsto dal sopracitato "Regolamento aziendale per l'attività libero-professionale intramuraria";

Ritenuto alla luce della sussistenza dei requisiti di procedibilità sopra richiamati, orientati al soddisfacimento primario dell'interesse aziendale, di autorizzare la stipula delle convenzioni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2025, per l'effettuazione di consulenze e prestazioni sanitarie specialistiche da parte di dirigenti medici a rapporto esclusivo, con le strutture private di seguito riportate, non accreditate e non a contratto con il S.S.N./S.S.R.:

STRUTTURA RICHIEDENTE	SEDE OPERATIVA DI EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI	DISCIPLINE OGGETTO DELLA RICHIESTA DI CONVENZIONAMENTO
Casalpusterlengo Fisioterapia e Medicina	Casalpusterlengo (LO), Via Cappuccini, 75	Ortopedia
Studio Fisioterapico DAM S.r.l.	Inveruno (MI) - Via Terrazza, 1	Ortopedia
Il Cerchio Med S.r.l.	Orzinuovi (BS), Via Bracesco, 3	Reumatologia
Risana S.r.l.	Muggiò (MB), Via I Maggio, 12	Ortopedia



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **346** del **19 GIU. 2025**

SET - Sport Education Team S.r.l.	Mazza di Cornegiano Laudente (LO), Via del Codognino, 21	Ortopedia
Centro Unique	Piacenza (PC), Via Egidio Gorra, 55/c	Ortopedia
My Lab Italia S.r.l.	Monza (MB), Via Borgazzi, 7 Vimercate (MB), Piazzale Marconi 7/B	Ortopedia
Osteofighters S.r.l.	Milano - via Bruno Cassinari, 18	Ortopedia
Spazio Medico S.r.l.	Lainate (MI), via Pompeo Litta 66	Ortopedia

Viste

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Richiamato l'art. 3 comma 6 del D.lgs. n. 502/1992 che prevede testualmente: "in caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore Amministrativo o dal Direttore Sanitario su delega del Direttore Generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età";


Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di autorizzare la stipula delle convenzioni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2025, per l'effettuazione di consulenze e prestazioni sanitarie specialistiche da parte di dirigenti medici a rapporto esclusivo, con le strutture private di seguito riportate, non accreditate e non a contratto con il S.S.N./S.S.R.:

STRUTTURA RICHIEDENTE	SEDE OPERATIVA DI EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI	DISCIPLINE OGGETTO DELLA RICHIESTA DI CONVENZIONAMENTO
Casalpusterlengo Fisioterapia e Medicina	Casalpusterlengo (LO), Via Cappuccini, 75	Ortopedia
Studio Fisioterapico DAM S.r.l.	Inveruno (MI) - Via Terrazza, 1	Ortopedia
Il Cerchio Med S.r.l.	Orzinuovi (BS), Via Bracesco, 3	Reumatologia
Risana S.r.l.	Muggiò (MB), Via I Maggio, 12	Ortopedia



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **346** del **19 GIU. 2025**

SET - Sport Education Team S.r.l.	Mazza di Cornegliano Laudente (LO), Via del Codognino, 21	Ortopedia
Centro Unique	Piacenza (PC), Via Egidio Gorra, 55/c	Ortopedia
My Lab Italia S.r.l.	Monza (MB), Via Borgazzi, 7 Vimercate (MB), Piazzale Marconi 7/B	Ortopedia
Osteofighters S.r.l.	Milano - via Bruno Cassinari, 18	Ortopedia
Spazio Medico S.r.l.	Linate (MI), via Pompeo Litta 66	Ortopedia

- di dare atto che l'introito e il costo complessivo derivante dal presente provvedimento, pari rispettivamente a € 45.000,00 ed € 42.750,00, sono annotati ai Conti di Bilancio dell'esercizio 2025, indicati nel primo foglio della presente deliberazione;
- di demandare il monitoraggio e la verifica dell'esecuzione delle attività in convenzione al Direttore della UOC Accoglienza – CUP – Monitoraggio Libera Professione;
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.


IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE sostituto
(Dott. Marco PATERNOSTER)

UOC Accoglienza – CUP – Monitoraggio Libera Professione
Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ex l. 241/90: dott. Luigi Ortaglio
Pratica trattata da: dott. Federico Sorrenti
ATTI n. 2025-1.1.3/12



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 346 del 19 GIU. 2025

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 19 GIU. 2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 8 pagine e n. 9 allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, lì _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

CONVENZIONE PER CONSULENZE E PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE

TRA

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO (di seguito denominata "ASST Gaetano Pini-CTO"), con sede in Milano (MI), piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A n. 09320530968, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada, ivi domiciliato per la carica;

E

Bassi Società a Responsabilità Limitata Semplificata (di seguito denominato "Società"), codice fiscale e partita I.V.A. n. 12577510964, con sede legale in Casalpusterlengo (LO), viale Cappuccini n. 75, in persona del Legale Rappresentante sig. Ernesto Bassi, domiciliato per la carica presso la sede della Società medesima.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto

La presente convenzione disciplina le condizioni e le modalità di erogazione di consulenze specialistiche nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia, da parte del personale medico a rapporto esclusivo afferente alla UOC Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva dell'ASST Gaetano Pini-CTO, in favore degli utenti che si rivolgono alla Società.

ART. 2 – Compensi e Accessi

Le consulenze specialistiche verranno espletate presso la sede operativa "Casalpusterlengo Fisioterapia e Medicina" di Casalpusterlengo (LO), viale Cappuccini n. 75, da parte dei Dirigenti Medici autorizzati, il cui nominativo sarà comunicato dall'ASST, unitariamente ai contatti, inclusi quelli del Direttore di UOC.

Tale attività non configura un rapporto di lavoro subordinato e sarà resa esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze organizzative della UOC di appartenenza, senza in alcun modo pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività istituzionale della UOC medesima.

Le consulenze oggetto della convenzione saranno effettuate mediante un impegno stimato in circa due accessi mensili, della durata di tre ore circa, su chiamata della Società.

Per le prestazioni oggetto della presente convenzione la Società si impegna a corrispondere all'ASST Gaetano Pini-CTO, un compenso pari a:

DISCIPLINA	PRESTAZIONE	COMPENSO RICONOSCIUTO ALL'ASST
Ortopedia e Traumatologia	1° Visita Ortopedica	€ 90,00
Ortopedia e Traumatologia	Visita Ortopedica di Controllo	® 60,00

ART. 3 - Rendicontazione e Fatturazione

L'avvenuta esecuzione delle consulenze sarà documentata dalla Società attraverso la predisposizione di un'ideale rendicontazione contenente le seguenti indicazioni:

- nominativo del dirigente medico che ha effettuato le prestazioni;
- quantità e tipologia delle prestazioni sanitarie erogate;
- registro degli accessi contenente l'indicazione dei giorni, fasce orarie e sede in cui hanno avuto luogo le prestazioni.

Tale documentazione sarà trasmessa dalla Società, mensilmente, all'UOC Accoglienza – CUP– Monitoraggio Libera Professione dell'ASST Gaetano Pini-CTO, all'indirizzo di posta elettronica: marketinglp@asst-pini-cto.it, al fine dell'emissione della fattura a saldo delle consulenze rese.

ART. 4 - Termini di pagamento

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dalla Società entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dall'ASST Gaetano Pini-CTO, tramite idoneo avviso di pagamento "PagoPA".

L'Amministrazione dell'ASST Gaetano Pini-CTO, provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge, secondo la regolamentazione interna.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, l'ASST Gaetano Pini-CTO, si riserva la facoltà di sospendere la convenzione, con diritto alla riscossione del corrispettivo delle prestazioni già effettuate, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione, fatto salvo il maggior danno.

Qualora la Società non adempia entro il termine sopra indicato, l'ASST Gaetano Pini-CTO, si riserva la facoltà di esercitare la risoluzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dell'art. 1456 c.c.

ART.5 – Assicurazione

Gli specialisti dipendenti dell'ASST Gaetano Pini-CTO, per quanto concerne l'attività professionale da essi svolta in esecuzione del presente accordo, sono garantiti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a carico dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave, giudizialmente accertati.

La Società garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al proprio personale di supporto, alla strumentazione messa a disposizione, all'utilizzo dei propri spazi.

ART. 6 - Tutela della salute del lavoratore

La Società garantisce il rispetto di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

ART. 7 - Trattamento dati

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web www.asst-pini-cto.it.

Con riferimento alle attività di trattamento di dati personali svolte nei confronti di terzi interessati nell'ambito della presente Convenzione, la Società si qualifica quale Titolare del Trattamento. Le Parti dichiarano che ASST Gaetano Pini-CTO, nell'esecuzione della presente Convenzione, non avrà accesso e non tratterà dati personali relativi ai pazienti della Società. I Dirigenti Medici, che saranno incaricati dell'espletamento delle attività regolate dalla presente Convenzione, agiscono in qualità di autorizzati del trattamento, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679, avendo cura che le informazioni e i dati assunti vengano utilizzati e conservati nei limiti delle finalità perseguite e garantendo che gli stessi, in nessuna ipotesi, siano comunicati, condivisi e/o comunque resi disponibili a ASST Gaetano Pini-CTO. La predetta nomina verrà effettuata dalla Società, in qualità di Titolare del trattamento dei dati. Il professionista tratterà i dati personali nel rispetto del segreto professionale così come previsto dalla normativa nazionale. In particolare la Società provvederà ad impartire precise istruzioni al sanitario in qualità di autorizzato al trattamento, affinché ogni trattamento di dati personali sia effettuato conformemente alle disposizioni di Legge.

ART. 8 – Durata

La presente convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione e scadenza al

31.12.2025.

Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata/prorogata solo previo accordo scritto tra le parti.

Non è ammessa l'effettuazione di consulenze/prestazioni al di fuori del periodo di validità del presente accordo. In assenza di formalizzazione di nuovo accordo, qualora venissero effettuate consulenze/prestazioni, non verrà elargito alcun riconoscimento economico ai professionisti interessati. In ogni caso, l'ASST si riserva l'adozione di ogni azione a propria tutela, sia nei confronti della Società che nei confronti del personale interessato.

ART. 9 – Modifiche

Il presente accordo è redatto in forma scritta; eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

ART. 10 – Inadempimento

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto dell'ASST al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 11 – Recesso

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo PEC. E' fatto salvo il diritto dell'ASST al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 12 - Clausola Risolutiva

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4, la presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima.

La Società si impegna a non fare uso, in nessuna forma, del logo o di qualsiasi altro segno distintivo dell'ASST, né tantomeno a fare uso di qualsiasi riferimento diretto e/o indiretto all'ASST medesima.

La Società si impegna altresì a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST per l'espletamento dell'attività oggetto del presente accordo, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra l'ASST e la Società, non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra la Società e i professionisti interessati nello svolgimento dell'attività in parola.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione immediata della convenzione nonché l'adozione da parte dell'ASST di ogni azione a propria tutela.

ART. 13 - Imposta di Bollo e Registro

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, se dovuti, sono a carico della Società. Sono altresì a carico della Società eventuali comunicazioni di legge ad autorità amministrative.

Le prestazioni/consulenze oggetto della presente convenzione sono esenti da I.V.A. ai sensi dell'art.10, comma n. 18, del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, a carico della Società, ai sensi dell'art.2, all. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n. 642 e s.m.i..

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

ART. 14 - Foro Competente

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

ART.15 - Disposizioni finali

L'ASST e la Società attestano che ogni clausola della presente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime.

La presente convenzione è sottoscritta in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.

Letto, approvato e sottoscritto

Data della firma digitale

Bassi Società a Responsabilità Limitata Semplificata

Il Legale Rappresentante

Ernesto Bassi

.....

Per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO

Il Direttore Generale

Dott.ssa Paola Lattuada

.....

CONVENZIONE PER CONSULENZE E PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE

TRA

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO (di seguito denominata "ASST Gaetano Pini-CTO"), con sede in Milano (MI), piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A n. 09320530968, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada, ivi domiciliato per la carica;

E

Studio Fisioterapico DAM S.r.l. (di seguito denominato "Società"), codice fiscale e partita I.V.A. n. 05896800967, con sede legale in Milano (MI), via Domenichino n. 40, in persona del Legale Rappresentante sig. Francesco Masetti, domiciliato per la carica presso la sede della Società medesima.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto

La presente convenzione disciplina le condizioni e le modalità di erogazione di consulenze specialistiche nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia, da parte del personale medico a rapporto esclusivo afferente alla UOC Ortopedia Traumatologia Pediatrica dell'ASST Gaetano Pini-CTO, in favore degli utenti che si rivolgono alla Società.

ART. 2 – Compensi e Accessi

Le consulenze specialistiche verranno espletate presso la sede operativa di Inveruno (MI), via Torrazza n. 1, da parte dei Dirigenti Medici autorizzati, il cui nominativo sarà comunicato dall'ASST, unitariamente ai contatti, inclusi quelli del Direttore di UOC.

Tale attività non configura un rapporto di lavoro subordinato e sarà resa esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze organizzative della UOC di appartenenza, senza in alcun modo pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività istituzionale della UOC medesima.

Le consulenze oggetto della convenzione saranno effettuate mediante un impegno stimato in circa due accessi mensili, della durata di tre ore circa, su chiamata della Società.

Per le prestazioni oggetto della presente convenzione la Società si impegna a corrispondere all'ASST Gaetano Pini-CTO, un compenso pari a:

Disciplina	Prestazione	Compenso riconosciuto all'ASST
Ortopedia	Prima Visita Ortopedica	€ 85,00
	Visita Ortopedica di Controllo	da € 55,00 a € 75,00
	Visita specialistica + Infiltrazione	€ 95,00
	Infiltrazione (Acido ialuronico/Cortisone)	€ 55,00

ART. 3 - Rendicontazione e Fatturazione

L'avvenuta esecuzione delle consulenze sarà documentata dalla Società attraverso la predisposizione di un'ideale rendicontazione contenente le seguenti indicazioni:

- nominativo del dirigente medico che ha effettuato le prestazioni;
- quantità e tipologia delle prestazioni sanitarie erogate;
- registro degli accessi contenente l'indicazione dei giorni, fasce orarie e sede in cui hanno avuto luogo le prestazioni.

Tale documentazione sarà trasmessa dalla Società, mensilmente, all'UOC Accoglienza – CUP– Monitoraggio Libera Professione dell'ASST Gaetano Pini-CTO, all'indirizzo di posta elettronica: marketinglp@asst-pini-cto.it, al fine dell'emissione della fattura a saldo delle consulenze rese.

ART. 4 - Termini di pagamento

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dalla Società entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dall'ASST Gaetano Pini-CTO, tramite idoneo avviso di pagamento "PagoPA".

L'Amministrazione dell'ASST Gaetano Pini-CTO, provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge, secondo la regolamentazione interna.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, l'ASST Gaetano Pini-CTO, si riserva la facoltà di sospendere la convenzione, con diritto alla riscossione del corrispettivo delle prestazioni già effettuate, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento

della relativa comunicazione, fatto salvo il maggior danno.

Qualora la Società non adempia entro il termine sopra indicato, l'ASST Gaetano Pini-CTO, si riserva la facoltà di esercitare la risoluzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dell'art. 1456 c.c.

ART.5 – Assicurazione

Gli specialisti dipendenti dell'ASST Gaetano Pini-CTO, per quanto concerne l'attività professionale da essi svolta in esecuzione del presente accordo, sono garantiti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a carico dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave, giudizialmente accertati.

La Società garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al proprio personale di supporto, alla strumentazione messa a disposizione, all'utilizzo dei propri spazi.

ART. 6 - Tutela della salute del lavoratore

La Società garantisce il rispetto di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

ART. 7 - Trattamento dati

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web www.asst-pini-cto.it.

Con riferimento alle attività di trattamento di dati personali svolte nei confronti di terzi interessati nell'ambito della presente Convenzione, la Società si qualifica quale Titolare del Trattamento. Le Parti dichiarano che ASST Gaetano Pini-CTO, nell'esecuzione della presente Convenzione, non avrà accesso e non tratterà dati personali relativi ai pazienti della Società. I Dirigenti Medici, che saranno incaricati dell'espletamento delle attività regolate dalla presente Convenzione, agiscono in qualità di

autorizzati del trattamento, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679, avendo cura che le informazioni e i dati assunti vengano utilizzati e conservati nei limiti delle finalità perseguite e garantendo che gli stessi, in nessuna ipotesi, siano comunicati, condivisi e/o comunque resi disponibili a ASST Gaetano Pini-CTO. La predetta nomina verrà effettuata dalla Società, in qualità di Titolare del trattamento dei dati. Il professionista tratterà i dati personali nel rispetto del segreto professionale così come previsto dalla normativa nazionale. In particolare la Società provvederà ad impartire precise istruzioni al sanitario in qualità di autorizzato al trattamento, affinché ogni trattamento di dati personali sia effettuato conformemente alle disposizioni di Legge.

ART. 8 – Durata

La presente convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione e scadenza al 31.12.2025.

Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata/prorogata solo previo accordo scritto tra le parti.

Non è ammessa l'effettuazione di consulenze/prestazioni al di fuori del periodo di validità del presente accordo. In assenza di formalizzazione di nuovo accordo, qualora venissero effettuate consulenza/prestazioni, non verrà elargito alcun riconoscimento economico ai professionisti interessati. In ogni caso, l'ASST si riserva l'adozione di ogni azione a propria tutela, sia nei confronti della Società che nei confronti del personale interessato.

ART. 9 – Modifiche

Il presente accordo è redatto in forma scritta; eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

ART. 10 – Inadempimento

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto dell'ASST al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 11 – Recesso

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo PEC. E' fatto salvo il diritto dell'ASST al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 12 - Clausola Risolutiva

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4, la presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima.

La Società si impegna a non fare uso, in nessuna forma, del logo o di qualsiasi altro segno distintivo dell'ASST, né tantomeno a fare uso di qualsiasi riferimento diretto e/o indiretto all'ASST medesima.

La Società si impegna altresì a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST per l'espletamento dell'attività oggetto del presente accordo, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra l'ASST e la Società, non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra la Società e i professionisti interessati nello svolgimento dell'attività in parola.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione immediata della convenzione nonché l'adozione da parte dell'ASST di ogni azione a propria tutela.

ART. 13 - Imposta di Bollo e Registro

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, se dovuti, sono a carico della Società. Sono altresì a carico della Società eventuali comunicazioni di legge ad autorità amministrative.

Le prestazioni/consulenze oggetto della presente convenzione sono esenti da I.V.A. ai sensi dell'art.10, comma n. 18, del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, a carico della Società, ai sensi dell'art.2, all. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n. 642 e s.m.i..

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

ART. 14 - Foro Competente

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

ART.15 - Disposizioni finali

L'ASST e la Società attestano che ogni clausola della presente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime.

La presente convenzione è sottoscritta in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.

Letto, approvato e sottoscritto

Data della firma digitale

Studio Fisioterapico DAM S.r.l.

Il Legale Rappresentante

Francesco Masetti

.....

Per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO

Il Direttore Generale

Dott.ssa Paola Lattuada

.....

CONVENZIONE PER CONSULENZE E PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE

TRA

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO (di seguito denominata "ASST Gaetano Pini-CTO"), con sede in Milano (MI), piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A n. 09320530968, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada, ivi domiciliato per la carica;

E

Cerchio MED S.r.l. (di seguito denominato "Società"), codice fiscale e partita I.V.A. n. 01714630199, con sede legale in Cremona (CR), via Oglio n. 15, in persona del Legale Rappresentante sig.ra Mara Gamba, domiciliato per la carica presso la sede della Società medesima.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto

La presente convenzione disciplina le condizioni e le modalità di erogazione di consulenze specialistiche nella disciplina di Reumatologia, da parte del personale medico a rapporto esclusivo afferente alla UOC Clinica Reumatologica dell'ASST Gaetano Pini-CTO, in favore degli utenti che si rivolgono alla Società.

ART. 2 – Compensi e Accessi

Le consulenze specialistiche verranno espletate presso la sede operativa di Orzinuovi (BS), via Bracesco n. 3, da parte dei Dirigenti Medici autorizzati, il cui nominativo sarà comunicato dall'ASST, unitariamente ai contatti, inclusi quelli del Direttore di UOC.

Tale attività non configura un rapporto di lavoro subordinato e sarà resa esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze organizzative della UOC di appartenenza, senza in alcun modo pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività istituzionale della UOC medesima.

Le consulenze oggetto della convenzione saranno effettuate mediante un impegno stimato in circa un accesso settimanale, della durata di quattro ore circa, su chiamata della Società.

Per le prestazioni oggetto della presente convenzione la Società si impegna a corrispondere all'ASST Gaetano Pini-CTO, un compenso pari a:

Disciplina	Prestazione	Compenso riconosciuto all'ASST
Reumatologia	Prima Visita Reumatologica	€ 84,00
	Visita Reumatologica di Controllo	da € 63,00
	Ecografia Reumatologica	€ 35,00

ART. 3 - Rendicontazione e Fatturazione

L'avvenuta esecuzione delle consulenze sarà documentata dalla Società attraverso la predisposizione di un'ideale rendicontazione contenente le seguenti indicazioni:

- nominativo del dirigente medico che ha effettuato le prestazioni;
- quantità e tipologia delle prestazioni sanitarie erogate;
- registro degli accessi contenente l'indicazione dei giorni, fasce orarie e sede in cui hanno avuto luogo le prestazioni.

Tale documentazione sarà trasmessa dalla Società, mensilmente, all'UOC Accoglienza – CUP– Monitoraggio Libera Professione dell'ASST Gaetano Pini-CTO, all'indirizzo di posta elettronica: marketinglp@asst-pini-cto.it, al fine dell'emissione della fattura a saldo delle consulenze rese.

ART. 4 - Termini di pagamento

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dalla Società entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dall'ASST Gaetano Pini-CTO, tramite idoneo avviso di pagamento "PagoPA".

L'Amministrazione dell'ASST Gaetano Pini-CTO, provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge, secondo la regolamentazione interna.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, l'ASST Gaetano Pini-CTO, si riserva la facoltà di sospendere la convenzione, con diritto alla riscossione del corrispettivo delle prestazioni già effettuate, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione, fatto salvo il maggior danno.

Qualora la Società non adempia entro il termine sopra indicato, l'ASST Gaetano Pini-CTO, si riserva la

facoltà di esercitare la risoluzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dell'art. 1456 c.c.

ART.5 – Assicurazione

Gli specialisti dipendenti dell'ASST Gaetano Pini-CTO, per quanto concerne l'attività professionale da essi svolta in esecuzione del presente accordo, sono garantiti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a carico dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave, giudizialmente accertati.

La Società garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al proprio personale di supporto, alla strumentazione messa a disposizione, all'utilizzo dei propri spazi

ART. 6 - Tutela della salute del lavoratore

La Società garantisce il rispetto di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

ART. 7 - Trattamento dati

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web www.asst-pini-cto.it.

Con riferimento alle attività di trattamento di dati personali svolte nei confronti di terzi interessati nell'ambito della presente Convenzione, la Società si qualifica quale Titolare del Trattamento. Le Parti dichiarano che ASST Gaetano Pini-CTO, nell'esecuzione della presente Convenzione, non avrà accesso e non tratterà dati personali relativi ai pazienti della Società. I Dirigenti Medici, che saranno incaricati dell'espletamento delle attività regolate dalla presente Convenzione, agiscono in qualità di autorizzati del trattamento, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679, avendo cura che le informazioni e i dati assunti vengano

utilizzati e conservati nei limiti delle finalità perseguite e garantendo che gli stessi, in nessuna ipotesi, siano comunicati, condivisi e/o comunque resi disponibili a ASST Gaetano Pini-CTO. La predetta nomina verrà effettuata dalla Società, in qualità di Titolare del trattamento dei dati. Il professionista tratterà i dati personali nel rispetto del segreto professionale così come previsto dalla normativa nazionale. In particolare la Società provvederà ad impartire precise istruzioni al sanitario in qualità di autorizzato al trattamento, affinché ogni trattamento di dati personali sia effettuato conformemente alle disposizioni di Legge.

ART. 8 – Durata

La presente convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione e scadenza al 31.12.2025.

Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata/prorogata solo previo accordo scritto tra le parti.

Non è ammessa l'effettuazione di consulenze/prestazioni al di fuori del periodo di validità del presente accordo. In assenza di formalizzazione di nuovo accordo, qualora venissero effettuate consulenza/prestazioni, non verrà elargito alcun riconoscimento economico ai professionisti interessati. In ogni caso, l'ASST si riserva l'adozione di ogni azione a propria tutela, sia nei confronti della Società che nei confronti del personale interessato.

ART. 9 – Modifiche

Il presente accordo è redatto in forma scritta; eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

ART. 10 – Inadempimento

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto dell'ASST al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 11 – Recesso

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo PEC. E' fatto salvo il diritto dell'ASST al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 12 - Clausola Risolutiva

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4, la presente convenzione è risolta di diritto qualora

sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima.

La Società si impegna a non fare uso, in nessuna forma, del logo o di qualsiasi altro segno distintivo dell'ASST, né tantomeno a fare uso di qualsiasi riferimento diretto e/o indiretto all'ASST medesima.

La Società si impegna altresì a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST per l'espletamento dell'attività oggetto del presente accordo, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra l'ASST e la Società, non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra la Società e i professionisti interessati nello svolgimento dell'attività in parola.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione immediata della convenzione nonché l'adozione da parte dell'ASST di ogni azione a propria tutela.

ART. 13 - Imposta di Bollo e Registro

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, se dovuti, sono a carico della Società. Sono altresì a carico della Società eventuali comunicazioni di legge ad autorità amministrative.

Le prestazioni/consulenze oggetto della presente convenzione sono esenti da I.V.A. ai sensi dell'art.10, comma n. 18, del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, a carico della Società, ai sensi dell'art.2, all. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n. 642 e s.m.i..

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

ART. 14 - Foro Competente

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

ART.15 - Disposizioni finali

L'ASST e la Società attestano che ogni clausola della presente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime.

La presente convenzione è sottoscritta in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012

convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.

Letto, approvato e sottoscritto

Data della firma digitale

Cerchio MED S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Mara Gamba

.....

Per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO
Il Direttore Generale
Dott.ssa Paola Lattuada

.....

CONVENZIONE PER CONSULENZE E PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE

TRA

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO (di seguito denominata "ASST Gaetano Pini-CTO"), con sede in Milano (MI), piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A n. 09320530968, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada, ivi domiciliato per la carica;

E

Risana S.r.l. (di seguito denominato "Società"), codice fiscale e partita I.V.A. n. 12894470157, con sede legale in Milano (MI), via Tadino n. 52, in persona del Legale Rappresentante sig.ra Roberta Chignoli, domiciliato per la carica presso la sede della Società medesima,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto

La presente convenzione disciplina le condizioni e le modalità di erogazione di consulenze specialistiche nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia, da parte del personale medico a rapporto esclusivo afferente alla UOC I Clinica Ortopedica e alla UOC Ortopedia Traumatologia Pediatrica dell'ASST Gaetano Pini-CTO, in favore degli utenti che si rivolgono alla Società.

ART. 2 – Compensi e Accessi

Le consulenze specialistiche verranno espletate presso le sedi operative di Muggiò (MB), via I Maggio n. 12, da parte dei Dirigenti Medici autorizzati, il cui nominativo sarà comunicato dall'ASST, unitariamente ai contatti, inclusi quelli del Direttore di UOC.

Tale attività non configura un rapporto di lavoro subordinato e sarà resa esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze organizzative della UOC di appartenenza, senza in alcun modo pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività istituzionale della UOC medesima.

Le consulenze oggetto della convenzione saranno effettuate mediante un impegno stimato in circa un accesso settimanale, della durata di tre ore circa, su chiamata della Società.

Per le prestazioni oggetto della presente convenzione la Società si impegna a corrispondere all'ASST Gaetano Pini-CTO, un compenso pari a:

Disciplina	Prestazione	Compenso riconosciuto all'ASST
Ortopedia	Prima Visita Ortopedica	€ 90,00
	Visita Ortopedica di Controllo	da € 58,50
	Infiltrazioni	da € 33,00

ART. 3 - Rendicontazione e Fatturazione

L'avvenuta esecuzione delle consulenze sarà documentata dalla Società attraverso la predisposizione di un'ideale rendicontazione contenente le seguenti indicazioni:

- nominativo del dirigente medico che ha effettuato le prestazioni;
- quantità e tipologia delle prestazioni sanitarie erogate;
- registro degli accessi contenente l'indicazione dei giorni, fasce orarie e sede in cui hanno avuto luogo le prestazioni.

Tale documentazione sarà trasmessa dalla Società, mensilmente, all'UOC Accoglienza – CUP– Monitoraggio Libera Professione dell'ASST Gaetano Pini-CTO, all'indirizzo di posta elettronica: marketinglp@asst-pini-cto.it, al fine dell'emissione della fattura a saldo delle consulenze rese.

ART. 4 - Termini di pagamento

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dalla Società entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dall'ASST Gaetano Pini-CTO, tramite idoneo avviso di pagamento "PagoPA".

L'Amministrazione dell'ASST Gaetano Pini-CTO, provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge, secondo la regolamentazione interna.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, l'ASST Gaetano Pini-CTO, si riserva la facoltà di sospendere la convenzione, con diritto alla riscossione del corrispettivo delle prestazioni già effettuate, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione, fatto salvo il maggior danno.

Qualora la Società non adempia entro il termine sopra indicato, l'ASST Gaetano Pini-CTO, si riserva la

facoltà di esercitare la risoluzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dell'art. 1456 c.c.

ART.5 – Assicurazione

Gli specialisti dipendenti dell'ASST Gaetano Pini-CTO, per quanto concerne l'attività professionale da essi svolta in esecuzione del presente accordo, sono garantiti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a carico dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave, giudizialmente accertati.

La Società garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al proprio personale di supporto, alla strumentazione messa a disposizione, all'utilizzo dei propri spazi

ART. 6 - Tutela della salute del lavoratore

La Società garantisce il rispetto di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

ART. 7 - Trattamento dati

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web www.asst-pini-cto.it.

Con riferimento alle attività di trattamento di dati personali svolte nei confronti di terzi interessati nell'ambito della presente Convenzione, la Società si qualifica quale Titolare del Trattamento. Le Parti dichiarano che ASST Gaetano Pini-CTO, nell'esecuzione della presente Convenzione, non avrà accesso e non tratterà dati personali relativi ai pazienti della Società. I Dirigenti Medici, che saranno incaricati dell'espletamento delle attività regolate dalla presente Convenzione, agiscono in qualità di autorizzati del trattamento, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679, avendo cura che le informazioni e i dati assunti vengano

utilizzati e conservati nei limiti delle finalità perseguite e garantendo che gli stessi, in nessuna ipotesi, siano comunicati, condivisi e/o comunque resi disponibili a ASST Gaetano Pini-CTO. La predetta nomina verrà effettuata dalla Società, in qualità di Titolare del trattamento dei dati. Il professionista tratterà i dati personali nel rispetto del segreto professionale così come previsto dalla normativa nazionale. In particolare la Società provvederà ad impartire precise istruzioni al sanitario in qualità di autorizzato al trattamento, affinché ogni trattamento di dati personali sia effettuato conformemente alle disposizioni di Legge.

ART. 8 – Durata

La presente convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione e scadenza al 31.12.2025.

Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata/prorogata solo previo accordo scritto tra le parti.

Non è ammessa l'effettuazione di consulenze/prestazioni al di fuori del periodo di validità del presente accordo. In assenza di formalizzazione di nuovo accordo, qualora venissero effettuate consulenza/prestazioni, non verrà elargito alcun riconoscimento economico ai professionisti interessati. In ogni caso, l'ASST si riserva l'adozione di ogni azione a propria tutela, sia nei confronti della Società che nei confronti del personale interessato.

ART. 9 – Modifiche

Il presente accordo è redatto in forma scritta; eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

ART. 10 – Inadempimento

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto dell'ASST al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 11 – Recesso

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo PEC. E' fatto salvo il diritto dell'ASST al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 12 - Clausola Risolutiva

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4, la presente convenzione è risolta di diritto qualora

sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima.

La Società si impegna a non fare uso, in nessuna forma, del logo o di qualsiasi altro segno distintivo dell'ASST, né tantomeno a fare uso di qualsiasi riferimento diretto e/o indiretto all'ASST medesima.

La Società si impegna altresì a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST per l'espletamento dell'attività oggetto del presente accordo, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra l'ASST e la Società, non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra la Società e i professionisti interessati nello svolgimento dell'attività in parola.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione immediata della convenzione nonché l'adozione da parte dell'ASST di ogni azione a propria tutela.

ART. 13 - Imposta di Bollo e Registro

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, se dovuti, sono a carico della Società. Sono altresì a carico della Società eventuali comunicazioni di legge ad autorità amministrative.

Le prestazioni/consulenze oggetto della presente convenzione sono esenti da I.V.A. ai sensi dell'art.10, comma n. 18, del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, a carico della Società, ai sensi dell'art.2, all. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n. 642 e s.m.i..

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

ART. 14 - Foro Competente

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

ART.15 - Disposizioni finali

L'ASST e la Società attestano che ogni clausola della presente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime.

La presente convenzione è sottoscritta in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.

Letto, approvato e sottoscritto

Data della firma digitale

Per Risana S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Roberta Chignoli

.....

Per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO
Il Direttore Generale
Dott.ssa Paola Lattuada

.....

CONVENZIONE PER CONSULENZE E PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE

TRA

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO (di seguito denominata "ASST Gaetano Pini-CTO"), con sede in Milano (MI), piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A n. 09320530968, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada, ivi domiciliato per la carica;

E

SET – Sport Education Team S.r.l. (di seguito denominato "Società"), codice fiscale e partita I.V.A. n. 10651420969, con sede legale in Lodi (LO), via XX Settembre n. 22, in persona del Legale Rappresentante sig. Simone Rivaroli, domiciliato per la carica presso la sede della Società medesima.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto

La presente convenzione disciplina le condizioni e le modalità di erogazione di consulenze specialistiche nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia, da parte del personale medico a rapporto esclusivo afferente alla UOC Ortopedia Traumatologia d'Urgenza dell'ASST Gaetano Pini-CTO, in favore degli utenti che si rivolgono alla Società.

ART. 2 – Compensi e Accessi

Le consulenze specialistiche verranno espletate presso le sedi operative di Muzza di Corneigliano Laudente (LO), Via del Codognino, 21, da parte dei Dirigenti Medici autorizzati, il cui nominativo sarà comunicato dall'ASST, unitariamente ai contatti, inclusi quelli del Direttore di UOC.

Tale attività non configura un rapporto di lavoro subordinato e sarà resa esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze organizzative della UOC di appartenenza, senza in alcun modo pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività istituzionale della UOC medesima.

Le consulenze oggetto della convenzione saranno effettuate mediante un impegno stimato in circa un accesso settimanale, della durata di due ore circa, su chiamata della Società.

Per le prestazioni oggetto della presente convenzione la Società si impegna a corrispondere all'ASST Gaetano Pini-CTO, un compenso pari a:

Disciplina	Prestazione	Compenso riconosciuto all'ASST
Ortopedia	Visite Specialistiche	€ 125,00

ART. 3 - Rendicontazione e Fatturazione

L'avvenuta esecuzione delle consulenze sarà documentata dalla Società attraverso la predisposizione di un'ideale rendicontazione contenente le seguenti indicazioni:

- nominativo del dirigente medico che ha effettuato le prestazioni;
- quantità e tipologia delle prestazioni sanitarie erogate;
- registro degli accessi contenente l'indicazione dei giorni, fasce orarie e sede in cui hanno avuto luogo le prestazioni.

Tale documentazione sarà trasmessa dalla Società, mensilmente, all'UOC Accoglienza – CUP– Monitoraggio Libera Professione dell'ASST Gaetano Pini-CTO, all'indirizzo di posta elettronica: marketinglp@asst-pini-cto.it, al fine dell'emissione della fattura a saldo delle consulenze rese.

ART. 4 - Termini di pagamento

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dalla Società entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dall'ASST Gaetano Pini-CTO, tramite idoneo avviso di pagamento "PagoPA".

L'Amministrazione dell'ASST Gaetano Pini-CTO, provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge, secondo la regolamentazione interna.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, l'ASST Gaetano Pini-CTO, si riserva la facoltà di sospendere la convenzione, con diritto alla riscossione del corrispettivo delle prestazioni già effettuate, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione, fatto salvo il maggior danno.

Qualora la Società non adempia entro il termine sopra indicato, l'ASST Gaetano Pini-CTO, si riserva la facoltà di esercitare la risoluzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dell'art. 1456 c.c.

ART.5 – Assicurazione

Gli specialisti dipendenti dell'ASST Gaetano Pini-CTO, per quanto concerne l'attività professionale da essi svolta in esecuzione del presente accordo, sono garantiti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a carico dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave, giudizialmente accertati.

La Società garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al proprio personale

di supporto, alla strumentazione messa a disposizione, all'utilizzo dei propri spazi.

ART. 6 - Tutela della salute del lavoratore

La Società garantisce il rispetto di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

ART. 7 - Trattamento dati

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web www.asst-pini-cto.it.

Con riferimento alle attività di trattamento di dati personali svolte nei confronti di terzi interessati nell'ambito della presente Convenzione, la Società si qualifica quale Titolare del Trattamento. Le Parti dichiarano che ASST Gaetano Pini-CTO, nell'esecuzione della presente Convenzione, non avrà accesso e non tratterà dati personali relativi ai pazienti della Società. I Dirigenti Medici, che saranno incaricati dell'espletamento delle attività regolate dalla presente Convenzione, agiscono in qualità di autorizzati del trattamento, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679, avendo cura che le informazioni e i dati assunti vengano utilizzati e conservati nei limiti delle finalità perseguite e garantendo che gli stessi, in nessuna ipotesi, siano comunicati, condivisi e/o comunque resi disponibili a ASST Gaetano Pini-CTO. La predetta nomina verrà effettuata dalla Società, in qualità di Titolare del trattamento dei dati. Il professionista tratterà i dati personali nel rispetto del segreto professionale così come previsto dalla normativa nazionale. In particolare la Società provvederà ad impartire precise istruzioni al sanitario in qualità di autorizzato al trattamento, affinché ogni trattamento di dati personali sia effettuato conformemente alle disposizioni di Legge.

ART. 8 – Durata

La presente convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione e scadenza al 31.12.2025.

Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata/prorogata solo previo accordo scritto tra le parti.

Non è ammessa l'effettuazione di consulenze/prestazioni al di fuori del periodo di validità del presente accordo. In assenza di formalizzazione di nuovo accordo, qualora venissero effettuate consulenze/prestazioni, non verrà elargito alcun riconoscimento economico ai professionisti interessati. In ogni caso, l'ASST si riserva l'adozione di ogni azione a propria tutela, sia nei confronti della Società che nei confronti del personale interessato.

ART. 9 – Modifiche

Il presente accordo è redatto in forma scritta; eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

ART. 10 – Inadempimento

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto dell'ASST al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 11 – Recesso

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo PEC. E' fatto salvo il diritto dell'ASST al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 12 - Clausola Risolutiva

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4, la presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima.

La Società si impegna a non fare uso, in nessuna forma, del logo o di qualsiasi altro segno distintivo dell'ASST, né tantomeno a fare uso di qualsiasi riferimento diretto e/o indiretto all'ASST medesima.

La Società si impegna altresì a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST per l'espletamento dell'attività oggetto del presente accordo, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra l'ASST e la Società, non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra la Società e i professionisti interessati nello svolgimento dell'attività in parola.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione immediata della convenzione nonché l'adozione da parte dell'ASST di ogni azione a propria tutela.

ART. 13 - Imposta di Bollo e Registro

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, se dovuti, sono a carico della Società. Sono altresì a carico della Società eventuali comunicazioni di legge ad autorità amministrative.

Le prestazioni/consulenze oggetto della presente convenzione sono esenti da I.V.A. ai sensi dell'art.10, comma n. 18, del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, a carico della Società, ai sensi dell'art.2, all. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n. 642 e s.m.i..

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

ART. 14 - Foro Competente

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

ART.15 - Disposizioni finali

L'ASST e la Società attestano che ogni clausola della presente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime.

La presente convenzione è sottoscritta in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.

Letto, approvato e sottoscritto

Data della firma digitale

SET – Sport Education Team S.r.l.

Il Legale Rappresentante

Simone Rivaroli

.....

Per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO

Il Direttore Generale

Dott.ssa Paola Lattuada

.....

CONVENZIONE PER CONSULENZE E PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE

TRA

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO (di seguito denominata "ASST Gaetano Pini-CTO"), con sede in Milano (MI), piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A n. 09320530968, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada, ivi domiciliato per la carica;

E

Unique S.r.l. (di seguito denominato "Società"), codice fiscale e partita I.V.A. n. 01905320337, con sede legale in Piacenza (PC), via Egidio Gorra n. 55/C, in persona del Legale Rappresentante sig. Denni Landini, domiciliato per la carica presso la sede della Società medesima.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto

La presente convenzione disciplina le condizioni e le modalità di erogazione di consulenze specialistiche nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia, da parte del personale medico a rapporto esclusivo afferente alla UOC Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva dell'ASST Gaetano Pini-CTO, in favore degli utenti che si rivolgono alla Società.

ART. 2 – Compensi e Accessi

Le consulenze specialistiche verranno espletate presso le sedi operative di Piacenza (PC), Via Egidio Gorra, 55/c, da parte dei Dirigenti Medici autorizzati, il cui nominativo sarà comunicato dall'ASST, unitariamente ai contatti, inclusi quelli del Direttore di UOC.

Tale attività non configura un rapporto di lavoro subordinato e sarà resa esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze organizzative della UOC di appartenenza, senza in alcun modo pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività istituzionale della UOC medesima.

Le consulenze oggetto della convenzione saranno effettuate mediante un impegno stimato in circa un accesso settimanale, della durata di tre ore circa, su chiamata della Società.

Per le prestazioni oggetto della presente convenzione la Società si impegna a corrispondere all'ASST Gaetano Pini-CTO, un compenso pari a:

Disciplina	Prestazione	Compenso riconosciuto all'ASST
Ortopedia	1° Visita Ortopedica	Da € 93,75 a € 105,00
Cardiologia	Visita Ortopedica di Controllo	Da € 60,00 a € 67,50
Reumatologia	Infiltrazione	Da € 45,00 a € 52,50

ART. 3 - Rendicontazione e Fatturazione

L'avvenuta esecuzione delle consulenze sarà documentata dalla Società attraverso la predisposizione di un'ideale rendicontazione contenente le seguenti indicazioni:

- nominativo del dirigente medico che ha effettuato le prestazioni;
- quantità e tipologia delle prestazioni sanitarie erogate;
- registro degli accessi contenente l'indicazione dei giorni, fasce orarie e sede in cui hanno avuto luogo le prestazioni.

Tale documentazione sarà trasmessa dalla Società, mensilmente, all'UOC Accoglienza – CUP– Monitoraggio Libera Professione dell'ASST Gaetano Pini-CTO, all'indirizzo di posta elettronica: marketinglp@asst-pini-cto.it, al fine dell'emissione della fattura a saldo delle consulenze rese.

ART. 4 - Termini di pagamento

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dalla Società entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dall'ASST Gaetano Pini-CTO, tramite idoneo avviso di pagamento "PagoPA".

L'Amministrazione dell'ASST Gaetano Pini-CTO, provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge, secondo la regolamentazione interna.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, l'ASST Gaetano Pini-CTO, si riserva la facoltà di sospendere la convenzione, con diritto alla riscossione del corrispettivo delle prestazioni già effettuate, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione, fatto salvo il maggior danno.

Qualora la Società non adempia entro il termine sopra indicato, l'ASST Gaetano Pini-CTO, si riserva la

facoltà di esercitare la risoluzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dell'art. 1456 c.c.

ART.5 – Assicurazione

Gli specialisti dipendenti dell'ASST Gaetano Pini-CTO, per quanto concerne l'attività professionale da essi svolta in esecuzione del presente accordo, sono garantiti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a carico dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave, giudizialmente accertati.

La Società garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al proprio personale di supporto, alla strumentazione messa a disposizione, all'utilizzo dei propri spazi.

ART. 6 - Tutela della salute del lavoratore

La Società garantisce il rispetto di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

ART. 7 - Trattamento dati

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web www.asst-pini-cto.it.

Con riferimento alle attività di trattamento di dati personali svolte nei confronti di terzi interessati nell'ambito della presente Convenzione, la Società si qualifica quale Titolare del Trattamento. Le Parti dichiarano che ASST Gaetano Pini-CTO, nell'esecuzione della presente Convenzione, non avrà accesso e non tratterà dati personali relativi ai pazienti della Società. I Dirigenti Medici, che saranno incaricati dell'espletamento delle attività regolate dalla presente Convenzione, agiscono in qualità di autorizzati del trattamento, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679, avendo cura che le informazioni e i dati assunti vengano

utilizzati e conservati nei limiti delle finalità perseguite e garantendo che gli stessi, in nessuna ipotesi, siano comunicati, condivisi e/o comunque resi disponibili a ASST Gaetano Pini-CTO. La predetta nomina verrà effettuata dalla Società, in qualità di Titolare del trattamento dei dati. Il professionista tratterà i dati personali nel rispetto del segreto professionale così come previsto dalla normativa nazionale. In particolare la Società provvederà ad impartire precise istruzioni al sanitario in qualità di autorizzato al trattamento, affinché ogni trattamento di dati personali sia effettuato conformemente alle disposizioni di Legge.

ART. 8 – Durata

La presente convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione e scadenza al 31.12.2025.

Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata/prorogata solo previo accordo scritto tra le parti.

Non è ammessa l'effettuazione di consulenze/prestazioni al di fuori del periodo di validità del presente accordo. In assenza di formalizzazione di nuovo accordo, qualora venissero effettuate consulenza/prestazioni, non verrà elargito alcun riconoscimento economico ai professionisti interessati. In ogni caso, l'ASST si riserva l'adozione di ogni azione a propria tutela, sia nei confronti della Società che nei confronti del personale interessato.

ART. 9 – Modifiche

Il presente accordo è redatto in forma scritta; eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

ART. 10 – Inadempimento

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto dell'ASST al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 11 – Recesso

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo PEC. E' fatto salvo il diritto dell'ASST al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 12 - Clausola Risolutiva

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4, la presente convenzione è risolta di diritto qualora

sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima.

La Società si impegna a non fare uso, in nessuna forma, del logo o di qualsiasi altro segno distintivo dell'ASST, né tantomeno a fare uso di qualsiasi riferimento diretto e/o indiretto all'ASST medesima.

La Società si impegna altresì a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST per l'espletamento dell'attività oggetto del presente accordo, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra l'ASST e la Società, non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra la Società e i professionisti interessati nello svolgimento dell'attività in parola.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione immediata della convenzione nonché l'adozione da parte dell'ASST di ogni azione a propria tutela.

ART. 13 - Imposta di Bollo e Registro

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, se dovuti, sono a carico della Società. Sono altresì a carico della Società eventuali comunicazioni di legge ad autorità amministrative.

Le prestazioni/consulenze oggetto della presente convenzione sono esenti da I.V.A. ai sensi dell'art.10, comma n. 18, del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, a carico della Società, ai sensi dell'art.2, all. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n. 642 e s.m.i..

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

ART. 14 - Foro Competente

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

ART.15 - Disposizioni finali

L'ASST e la Società attestano che ogni clausola della presente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime.

La presente convenzione è sottoscritta in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.

Letto, approvato e sottoscritto

Data della firma digitale

Per Unique S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Denni Landini

.....

Per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO
Il Direttore Generale
Dott.ssa Paola Lattuada

.....

CONVENZIONE PER CONSULENZE E PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE

TRA

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO (di seguito denominata "ASST Gaetano Pini-CTO"), con sede in Milano (MI), piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A n. 09320530968, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada, ivi domiciliato per la carica;

E

MyLAB Italia S.r.l. (di seguito denominato "Società"), codice fiscale e partita I.V.A. n. 11543800962, con sede legale in Monza (MB), via Passerini n. 2, in persona del Legale Rappresentante sig. Massimo Massimiliano Arnè, domiciliato per la carica presso la sede della Società medesima.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto

La presente convenzione disciplina le condizioni e le modalità di erogazione di consulenze specialistiche nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia, da parte del personale medico a rapporto esclusivo afferente alla UOC I Clinica Ortopedica dell'ASST Gaetano Pini-CTO, in favore degli utenti che si rivolgono alla Società.

ART. 2 – Compensi e Accessi

Le consulenze specialistiche verranno espletate presso le sedi operative di Vimercate (MB), Piazzale Marco n. 7/D e di Monza (MB), via Borgazzi n. 7, da parte dei Dirigenti Medici autorizzati, il cui nominativo sarà comunicato dall'ASST, unitariamente ai contatti, inclusi quelli del Direttore di UOC. Tale attività non configura un rapporto di lavoro subordinato e sarà resa esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze organizzative della UOC di appartenenza, senza in alcun modo pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività istituzionale della UOC medesima.

Le consulenze oggetto della convenzione saranno effettuate mediante un impegno stimato in circa due accessi mensili, della durata di due ore circa, su chiamata della Società.

Per le prestazioni oggetto della presente convenzione la Società si impegna a corrispondere all'ASST Gaetano Pini-CTO, un compenso pari a:

Disciplina	Prestazione	Compenso riconosciuto all'ASST
Ortopedia e Traumatologia	Prima Visita Ortopedica	Da € 70,88 a € 101,25
	Visita Ortopedica di Controllo	Da € 52,50 a € 75,00
	Infiltrazioni	Da € 31,50 a € 45,00

ART. 3 - Rendicontazione e Fatturazione

L'avvenuta esecuzione delle consulenze sarà documentata dalla Società attraverso la predisposizione di un'ideale rendicontazione contenente le seguenti indicazioni:

- nominativo del dirigente medico che ha effettuato le prestazioni;
- quantità e tipologia delle prestazioni sanitarie erogate;
- registro degli accessi contenente l'indicazione dei giorni, fasce orarie e sede in cui hanno avuto luogo le prestazioni.

Tale documentazione sarà trasmessa dalla Società, mensilmente, all'UOC Accoglienza – CUP– Monitoraggio Libera Professione dell'ASST Gaetano Pini-CTO, all'indirizzo di posta elettronica: marketinglp@asst-pini-cto.it, al fine dell'emissione della fattura a saldo delle consulenze rese.

ART. 4 - Termini di pagamento

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dalla Società entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dall'ASST Gaetano Pini-CTO, tramite idoneo avviso di pagamento "PagoPA".

L'Amministrazione dell'ASST Gaetano Pini-CTO, provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge, secondo la regolamentazione interna.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, l'ASST Gaetano Pini-CTO, si riserva la facoltà di sospendere la convenzione, con diritto alla riscossione del corrispettivo delle prestazioni già effettuate, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione, fatto salvo il maggior danno.

Qualora la Società non adempia entro il termine sopra indicato, l'ASST Gaetano Pini-CTO, si riserva la facoltà di esercitare la risoluzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dell'art. 1456 c.c.

ART.5 – Assicurazione

Gli specialisti dipendenti dell'ASST Gaetano Pini-CTO, per quanto concerne l'attività professionale da essi svolta in esecuzione del presente accordo, sono garantiti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a carico dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave, giudizialmente accertati.

La Società garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al proprio personale di supporto, alla strumentazione messa a disposizione, all'utilizzo dei propri spazi.

ART. 6 - Tutela della salute del lavoratore

La Società garantisce il rispetto di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

ART. 7 - Trattamento dati

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web www.asst-pini-cto.it.

Con riferimento alle attività di trattamento di dati personali svolte nei confronti di terzi interessati nell'ambito della presente Convenzione, la Società si qualifica quale Titolare del Trattamento. Le Parti dichiarano che ASST Gaetano Pini-CTO, nell'esecuzione della presente Convenzione, non avrà accesso e non tratterà dati personali relativi ai pazienti della Società. I Dirigenti Medici, che saranno incaricati dell'espletamento delle attività regolate dalla presente Convenzione, agiscono in qualità di autorizzati del trattamento, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679, avendo cura che le informazioni e i dati assunti vengano utilizzati e conservati nei limiti delle finalità perseguite e garantendo che gli stessi, in nessuna ipotesi, siano comunicati, condivisi e/o comunque resi disponibili a ASST Gaetano Pini-CTO. La predetta nomina verrà effettuata dalla Società, in qualità di Titolare del trattamento dei dati. Il professionista

tratterà i dati personali nel rispetto del segreto professionale così come previsto dalla normativa nazionale. In particolare la Società provvederà ad impartire precise istruzioni al sanitario in qualità di autorizzato al trattamento, affinché ogni trattamento di dati personali sia effettuato conformemente alle disposizioni di Legge.

ART. 8 – Durata

La presente convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione e scadenza al 31.12.2025.

Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata/prorogata solo previo accordo scritto tra le parti.

Non è ammessa l'effettuazione di consulenze/prestazioni al di fuori del periodo di validità del presente accordo. In assenza di formalizzazione di nuovo accordo, qualora venissero effettuate consulenza/prestazioni, non verrà elargito alcun riconoscimento economico ai professionisti interessati. In ogni caso, l'ASST si riserva l'adozione di ogni azione a propria tutela, sia nei confronti della Società che nei confronti del personale interessato.

ART. 9 – Modifiche

Il presente accordo è redatto in forma scritta; eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

ART. 10 – Inadempimento

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto dell'ASST al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 11 – Recesso

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo PEC. E' fatto salvo il diritto dell'ASST al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 12 - Clausola Risolutiva

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4, la presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima.

La Società si impegna a non fare uso, in nessuna forma, del logo o di qualsiasi altro segno distintivo dell'ASST, né tantomeno a fare uso di qualsiasi riferimento diretto e/o indiretto all'ASST medesima.

La Società si impegna altresì a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST per l'espletamento dell'attività oggetto del presente accordo, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra l'ASST e la Società, non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra la Società e i professionisti interessati nello svolgimento dell'attività in parola.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione immediata della convenzione nonché l'adozione da parte dell'ASST di ogni azione a propria tutela.

ART. 13 - Imposta di Bollo e Registro

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, se dovuti, sono a carico della Società. Sono altresì a carico della Società eventuali comunicazioni di legge ad autorità amministrative.

Le prestazioni/consulenze oggetto della presente convenzione sono esenti da I.V.A. ai sensi dell'art.10, comma n. 18, del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, a carico della Società, ai sensi dell'art.2, all. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n. 642 e s.m.i..

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

ART. 14 - Foro Competente

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

ART.15 - Disposizioni finali

L'ASST e la Società attestano che ogni clausola della presente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime.

La presente convenzione è sottoscritta in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.

Letto, approvato e sottoscritto

Data della firma digitale

Per MyLAB Italia S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Massimo Massimiliano Arnè

.....

Per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO
Il Direttore Generale
Dott.ssa Paola Lattuada

.....

CONVENZIONE PER CONSULENZE E PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE

TRA

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO (di seguito denominata "ASST Gaetano Pini-CTO"), con sede in Milano (MI), piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A n. 09320530968, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada, ivi domiciliato per la carica;

E

Osteofighters S.r.l. (di seguito denominata "Società"), partita I.V.A. n. 11670630968, con sede legale in Milano (MI), via Bruno Cassinari n. 18, in persona del suo Legale Rappresentante, sig. Emanuele Rigione, ivi domiciliato per la carica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto

La presente convenzione disciplina le condizioni e le modalità di erogazione di consulenze specialistiche nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia, da parte del personale medico a rapporto esclusivo afferente alla UOC Ortopedia Traumatologia d'Urgenza dell'ASST Gaetano Pini-CTO, in favore degli utenti che si rivolgono alla Società.

ART. 2 – Compensi e Accessi

Le consulenze specialistiche verranno espletate presso la sede operativa di Milano (MI), via Bruno Cassinari n. 18, da parte dei Dirigenti Medici autorizzati, il cui nominativo sarà comunicato dall'ASST, unitariamente ai contatti, inclusi quelli del Direttore di UOC.

Tale attività non configura un rapporto di lavoro subordinato e sarà resa esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze organizzative della UOC di appartenenza, senza in alcun modo pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività istituzionale della UOC medesima.

Le consulenze oggetto della convenzione saranno effettuate mediante un impegno stimato in circa due accessi mensili, della durata di quattro ore circa, su chiamata della Società.

Per le prestazioni oggetto della presente convenzione la Società si impegna a corrispondere all'ASST Gaetano Pini-CTO, un compenso complessivo pari a:

DISCIPLINA	PRESTAZIONE	COMPENSO RICONOSCIUTO ALL'ASST
Ortopedia	1° Visita Ortopedica	Da € 72,00 a € 81,00
	Visita Ortopedica di Controllo	Da € 42,00 a € 51,00
	Infiltrazioni Ecoguidate	Da € 49,00 a € 70,00
	Onde d'Urto	Da € 32,00 a € 48,00

ART. 3 - Rendicontazione e Fatturazione

L'avvenuta esecuzione delle consulenze sarà documentata dalla Società attraverso la predisposizione di un'ideale rendicontazione contenente le seguenti indicazioni:

- nominativo del dirigente medico che ha effettuato le prestazioni;
- quantità e tipologia delle prestazioni sanitarie erogate;
- registro degli accessi contenente l'indicazione dei giorni, fasce orarie e sede in cui hanno avuto luogo le prestazioni

Tale documentazione sarà trasmessa dalla Società, mensilmente, all'UOC Accoglienza – CUP– Monitoraggio Libera Professione dell'ASST Gaetano Pini-CTO, all'indirizzo di posta elettronica: marketinglp@asst-pini-cto.it, al fine dell'emissione della fattura a saldo delle consulenze rese.

ART. 4 - Termini di pagamento

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dalla Società entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dall'ASST Gaetano Pini-CTO, tramite idoneo avviso di pagamento "PagoPA".

L'Amministrazione dell'ASST Gaetano Pini-CTO, provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge, secondo la regolamentazione interna.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, l'ASST Gaetano Pini-CTO, si riserva la facoltà di sospendere la convenzione, con diritto alla riscossione del corrispettivo delle prestazioni già effettuate, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione, fatto salvo il maggior danno.

Qualora la Società non adempia entro il termine sopra indicato, l'ASST Gaetano Pini-CTO, si riserva la facoltà di esercitare la risoluzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dell'art. 1456 c.c.

ART.5 – Assicurazione

Gli specialisti dipendenti dell'ASST Gaetano Pini-CTO, per quanto concerne l'attività professionale da essi svolta in esecuzione del presente accordo, sono garantiti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a carico dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave, giudizialmente accertati.

La Società garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al proprio personale di supporto, alla strumentazione messa a disposizione, all'utilizzo dei propri spazi.

ART. 6 - Tutela della salute del lavoratore

La Società garantisce il rispetto di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

ART. 7 - Trattamento dati

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web www.asst-pini-cto.it.

Con riferimento alle attività di trattamento di dati personali svolte nei confronti di terzi interessati nell'ambito della presente Convenzione, la Società si qualifica quale Titolare del Trattamento. Le Parti dichiarano che ASST Gaetano Pini-CTO, nell'esecuzione della presente Convenzione, non avrà accesso e non tratterà dati personali relativi ai pazienti della Società. I Dirigenti Medici, che saranno incaricati dell'espletamento delle attività regolate dalla presente Convenzione, agiscono in qualità di autorizzati del trattamento, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679, avendo cura che le informazioni e i dati assunti vengano utilizzati e conservati nei limiti delle finalità perseguite e garantendo che gli stessi, in nessuna ipotesi,

siano comunicati, condivisi e/o comunque resi disponibili a ASST Gaetano Pini-CTO. La predetta nomina verrà effettuata dalla Società, in qualità di Titolare del trattamento dei dati. Il professionista tratterà i dati personali nel rispetto del segreto professionale così come previsto dalla normativa nazionale. In particolare la Società provvederà ad impartire precise istruzioni al sanitario in qualità di autorizzato al trattamento, affinché ogni trattamento di dati personali sia effettuato conformemente alle disposizioni di Legge.

ART. 8 – Durata

La presente convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione e scadenza al 31.12.2025.

Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata/prorogata solo previo accordo scritto tra le parti.

Non è ammessa l'effettuazione di consulenze/prestazioni al di fuori del periodo di validità del presente accordo. In assenza di formalizzazione di nuovo accordo, qualora venissero effettuate consulenza/prestazioni, non verrà elargito alcun riconoscimento economico ai professionisti interessati. In ogni caso, l'ASST si riserva l'adozione di ogni azione a propria tutela, sia nei confronti della Società che nei confronti del personale interessato.

ART. 9 – Modifiche

Il presente accordo è redatto in forma scritta, eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

ART. 10 – Inadempimento

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto dell'ASST al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 11 – Recesso

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo PEC. E' fatto salvo il diritto dell'ASST al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 12 - Clausola Risolutiva

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4, la presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima.

La Società si impegna a non fare uso, in nessuna forma, del logo o di qualsiasi altro segno distintivo dell'ASST, né tantomeno a fare uso di qualsiasi riferimento diretto e/o indiretto all'ASST medesima.

La Società si impegna altresì a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST per l'espletamento dell'attività oggetto del presente accordo, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra l'ASST e la Società, non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra la Società e i professionisti interessati nello svolgimento dell'attività in parola.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione immediata della convenzione nonché l'adozione da parte dell'ASST di ogni azione a propria tutela.

ART. 13 - Imposta di Bollo e Registro

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, se dovuti, sono a carico della Società. Sono altresì a carico della Società eventuali comunicazioni di legge ad autorità amministrative.

Le prestazioni/consulenze oggetto della presente convenzione sono esenti da I.V.A. ai sensi dell'art.10, comma n. 18, del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, a carico della Società, ai sensi dell'art.2, all. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n. 642 e s.m.i..

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

ART. 14 - Foro Competente

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

ART.15 - Disposizioni finali

L'ASST e la Società attestano che ogni clausola della presente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime.

La presente convenzione è sottoscritta in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.

Letto, approvato e sottoscritto

Data della firma digitale

Per Osteofighters S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Emanuele Rigione

.....

Per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO
Il Direttore Generale
Dott.ssa Paola Lattuada

.....

CONVENZIONE PER CONSULENZE E PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE

TRA

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO (di seguito denominata "ASST Gaetano Pini-CTO"), con sede in Milano (MI), piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A n. 09320530968, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada, ivi domiciliato per la carica;

E

Spazio Medico S.r.l. (di seguito denominato "Società"), codice fiscale e partita I.V.A. n. 03117740963, con sede legale in Lainate (MI), viale Rimembranze n. 43/b, in persona del Legale Rappresentante sig.ra Rosanna Cattaneo, domiciliato per la carica presso la sede della Società medesima.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto

La presente convenzione disciplina le condizioni e le modalità di erogazione di consulenze specialistiche nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia, da parte del personale medico a rapporto esclusivo afferente alla UOC Ortopedia Traumatologia II - CTO dell'ASST Gaetano Pini-CTO, in favore degli utenti che si rivolgono alla Società.

ART. 2 – Compensi e Accessi

Le consulenze specialistiche verranno espletate presso le sedi operative di Lainate (MI), via Pompeo Litta n. 66, da parte dei Dirigenti Medici autorizzati, il cui nominativo sarà comunicato dall'ASST, unitariamente ai contatti, inclusi quelli del Direttore di UOC.

Tale attività non configura un rapporto di lavoro subordinato e sarà resa esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze organizzative della UOC di appartenenza, senza in alcun modo pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività istituzionale della UOC medesima.

Le consulenze oggetto della convenzione saranno effettuate mediante un impegno stimato in circa un accesso settimanale, della durata di due ore circa, su chiamata della Società.

Per le prestazioni oggetto della presente convenzione la Società si impegna a corrispondere all'ASST Gaetano Pini-CTO, un compenso pari a:

Disciplina	Prestazione	Compenso riconosciuto all'ASST
Ortopedia	Visite Specialistiche	€ 105,00

ART. 3 - Rendicontazione e Fatturazione

L'avvenuta esecuzione delle consulenze sarà documentata dalla Società attraverso la predisposizione di un'ideale rendicontazione contenente le seguenti indicazioni:

- nominativo del dirigente medico che ha effettuato le prestazioni;
- quantità e tipologia delle prestazioni sanitarie erogate;
- registro degli accessi contenente l'indicazione dei giorni, fasce orarie e sede in cui hanno avuto luogo le prestazioni.

Tale documentazione sarà trasmessa dalla Società, mensilmente, all'UOC Accoglienza – CUP– Monitoraggio Libera Professione dell'ASST Gaetano Pini-CTO, all'indirizzo di posta elettronica: marketinglp@asst-pini-cto.it, al fine dell'emissione della fattura a saldo delle consulenze rese.

ART. 4 - Termini di pagamento

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dalla Società entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dall'ASST Gaetano Pini-CTO, tramite idoneo avviso di pagamento "PagoPA".

L'Amministrazione dell'ASST Gaetano Pini-CTO, provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge, secondo la regolamentazione interna.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, l'ASST Gaetano Pini-CTO, si riserva la facoltà di sospendere la convenzione, con diritto alla riscossione del corrispettivo delle prestazioni già effettuate, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione, fatto salvo il maggior danno.

Qualora la Società non adempia entro il termine sopra indicato, l'ASST Gaetano Pini-CTO, si riserva la facoltà di esercitare la risoluzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dell'art. 1456 c.c.

ART.5 – Assicurazione

Gli specialisti dipendenti dell'ASST Gaetano Pini-CTO, per quanto concerne l'attività professionale da essi svolta in esecuzione del presente accordo, sono garantiti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a carico dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave, giudizialmente accertati.

La Società garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al proprio personale di supporto, alla strumentazione messa a disposizione, all'utilizzo dei propri spazi.

ART. 6 - Tutela della salute del lavoratore

La Società garantisce il rispetto di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

ART. 7 - Trattamento dati

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web www.asst-pini-cto.it.

Con riferimento alle attività di trattamento di dati personali svolte nei confronti di terzi interessati nell'ambito della presente Convenzione, la Società si qualifica quale Titolare del Trattamento. Le Parti dichiarano che ASST Gaetano Pini-CTO, nell'esecuzione della presente Convenzione, non avrà accesso e non tratterà dati personali relativi ai pazienti della Società. I Dirigenti Medici, che saranno incaricati dell'espletamento delle attività regolate dalla presente Convenzione, agiscono in qualità di autorizzati del trattamento, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679, avendo cura che le informazioni e i dati assunti vengano utilizzati e conservati nei limiti delle finalità perseguite e garantendo che gli stessi, in nessuna ipotesi,

siano comunicati, condivisi e/o comunque resi disponibili a ASST Gaetano Pini-CTO. La predetta nomina verrà effettuata dalla Società, in qualità di Titolare del trattamento dei dati. Il professionista tratterà i dati personali nel rispetto del segreto professionale così come previsto dalla normativa nazionale. In particolare la Società provvederà ad impartire precise istruzioni al sanitario in qualità di autorizzato al trattamento, affinché ogni trattamento di dati personali sia effettuato conformemente alle disposizioni di Legge.

ART. 8 – Durata

La presente convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione e scadenza al 31.12.2025.

Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata/prorogata solo previo accordo scritto tra le parti.

Non è ammessa l'effettuazione di consulenze/prestazioni al di fuori del periodo di validità del presente accordo. In assenza di formalizzazione di nuovo accordo, qualora venissero effettuate consulenza/prestazioni, non verrà elargito alcun riconoscimento economico ai professionisti interessati. In ogni caso, l'ASST si riserva l'adozione di ogni azione a propria tutela, sia nei confronti della Società che nei confronti del personale interessato.

ART. 9 – Modifiche

Il presente accordo è redatto in forma scritta, eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

ART. 10 – Inadempimento

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto dell'ASST al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 11 – Recesso

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo PEC. E' fatto salvo il diritto dell'ASST al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 12 - Clausola Risolutiva

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4, la presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima.

La Società si impegna a non fare uso, in nessuna forma, del logo o di qualsiasi altro segno distintivo dell'ASST, né tantomeno a fare uso di qualsiasi riferimento diretto e/o indiretto all'ASST medesima.

La Società si impegna altresì a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST per l'espletamento dell'attività oggetto del presente accordo, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra l'ASST e la Società, non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra la Società e i professionisti interessati nello svolgimento dell'attività in parola.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione immediata della convenzione nonché l'adozione da parte dell'ASST di ogni azione a propria tutela.

ART. 13 - Imposta di Bollo e Registro

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, se dovuti, sono a carico della Società. Sono altresì a carico della Società eventuali comunicazioni di legge ad autorità amministrative.

Le prestazioni/consulenze oggetto della presente convenzione sono esenti da I.V.A. ai sensi dell'art.10, comma n. 18, del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, a carico della Società, ai sensi dell'art.2, all. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n. 642 e s.m.i..

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

ART. 14 - Foro Competente

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

ART.15 - Disposizioni finali

L'ASST e la Società attestano che ogni clausola della presente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime.

La presente convenzione è sottoscritta in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.

Letto, approvato e sottoscritto

Data della firma digitale

Per Spazio Medico S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Rosanna Cattaneo

.....

Per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO
Il Direttore Generale
Dott.ssa Paola Lattuada

.....